



Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Servizio per l'invio telematico della comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164, relativa all'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce le regole e le modalità per l'utilizzo del servizio on line "Vi.diCo.Web - Visto di conformità". Il servizio, messo a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, consente di trasmettere in modalità telematica la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, prevista dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché per le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti comunicati e per l'eventuale rinuncia.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

2.1.1. “*area riservata*”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile previa autenticazione digitale, mediante le credenziali previste dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (SPID, CIE, CNS) oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali *Entratel* o *Fisconline* rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

2.1.2. “*servizio Entratel*”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

2.1.3. “*servizio Fisconline*”, il servizio telematico di cui al Capo IV del citato decreto 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2, ultimo periodo, e 2-*ter* del d.P.R. n. 322 del 1998;

2.1.4. “*professionisti*”, i soggetti individuati dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2.1.5. “*comunicazione*”, la comunicazione prevista dall’articolo 21 del d.m. n. 164 del 1999;

2.1.6. “*servizio on line*”, il servizio “*Vi.diCo.Web - Visto di conformità*” di cui al paragrafo 1.

3. *Modalità di presentazione della comunicazione*

3.1. Nella *comunicazione* il professionista inserisce le informazioni e rende le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del citato d.m. n. 164 del 1999; fornisce inoltre i dati delle garanzie stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità e quelli delle eventuali strutture tramite le quali intende effettuare la trasmissione delle dichiarazioni.

3.2. Alla *comunicazione* deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 21, comma 2, lettera *a*), del citato d.m. n. 164 del 1999.

3.3. La *comunicazione* è inviata, mediante il *servizio on line*, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.

3.4. Il *servizio on line* consente anche la presentazione di integrazioni che si rendano necessarie in relazione alla *comunicazione* trasmessa.

3.5. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi, sono comunicate tramite il citato servizio, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

3.6. L'eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità da parte di un professionista abilitato è comunicata utilizzando l'apposita funzionalità disponibile all'interno del *servizio on line*.

3.7. L'Agenzia delle entrate attesta, tramite il *servizio on line*, l'avvenuta protocollazione della *comunicazione* da parte della Direzione regionale competente.

4. *Trattamento dei dati personali*

4.1. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle comunicazioni di cui ai paragrafi precedenti è effettuato dall'Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche "Regolamento") e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La base giuridica del trattamento dei dati personali, prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento, è individuata nell'articolo 21 del citato d.m. n. 164 del 1999. La norma dispone che, al fine di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, i *professionisti* sono tenuti a comunicare preventivamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate i dati di cui al comma 1 del citato articolo 21, corredati dei documenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento e si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., il quale, in qualità di affidatario della gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

4.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla *comunicazione* inviata dal professionista, riguardano il soggetto che la trasmette, nonché, eventualmente, i soci e i titolari di cariche sociali delle strutture di cui il professionista intende avvalersi per effettuare la trasmissione delle dichiarazioni. Possono essere oggetto di trattamento anche categorie particolari di dati personali (relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, articolo 10 del Regolamento), laddove indispensabili ai fini della *comunicazione*.

4.4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4.5. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.

4.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4.7. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

5. Decorrenza

5.1. Con avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate è comunicata la data a partire dalla quale è reso disponibile il servizio descritto nei paragrafi precedenti.

5.2. A partire dall'11 gennaio 2027, la *comunicazione* è effettuata esclusivamente tramite il *servizio on line*.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato d.lgs. n. 1 del 2024 (a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. articolo 47 del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141) e dell'articolo 38, comma 5, del citato d.l. n. 78 del 2010, disciplina le regole e le modalità per l'utilizzo del *servizio on line*, messo a disposizione nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, per la compilazione e l'invio della *comunicazione* preventiva che deve essere presentata per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del citato d.m. n. 164 del 1999.

La *comunicazione* è presentata dai *professionisti* individuati dall'articolo 35, comma 3, del citato d.lgs. n. 241 del 1997 (a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. articolo 81, comma 3, del citato d.lgs. n. 141 del 2026) alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, completa dei dati, degli elementi e dei documenti individuati dal citato articolo 21 del citato d.m. n. 164 del 1999.

Il servizio "*Vi.diCo.Web - Visto di conformità*" guida il professionista nella compilazione della *comunicazione*, consentendone l'invio alla Direzione regionale competente. La finalità è quella di potenziare il processo di acquisizione, gestione e trattamento delle comunicazioni dei *professionisti*, mediante procedure telematiche volte a razionalizzare i flussi informativi e a semplificare le attività istruttorie per garantire maggiore efficienza amministrativa, uniformità operativa e corretta gestione delle informazioni fornite.

Il *servizio on line* consente al professionista, inoltre, di conoscere lo stato di lavorazione della *comunicazione*, di verificare la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, di consultare l'elenco delle comunicazioni inviate, di segnalare le eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi nonché di comunicare l'eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il servizio arricchisce i servizi digitali a disposizione dei *professionisti*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del citato d.lgs. n. 1 del 2024, al fine

di favorire gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti e promuovere la *compliance*, tramite il potenziamento dell'offerta di servizi *on line*.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41/2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante "*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante "*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle*

dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto del Ministro delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164, recante *“Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;*

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, recante *“Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164”;*

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”;*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”;*

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;*

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;*

Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”.*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 settembre 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente